



Allegato A al decreto del Presidente n. 36 dd. 25.11.2022

IL SEGRETARIO REGGENTE
F.to dott.ssa Donatini Michela

ACCORDO DI COLLABORAZIONE IN TEMA DI FORMAZIONE

TRA

L' **Ordine Regionale degli Assistenti Sociali del Trentino-Alto Adige**, nella persona della dr.ssa Angela Rosignoli, nata a Trento il 26 giugno 1971 domiciliata per la carica a Trento, Piazza Ezio Mosna 16 (codice fiscale – P.I. 96039630331) autorizzata alla stipula del presente Accordo di collaborazione in virtù della carica di Presidente dell'Ordine degli Assistenti Sociali del Trentino-Alto Adige (di seguito, "**CROAS -TAA**")

E

La **Comunità Alto Garda e Ledro – Servizio Socio Assistenziale**, nella persona della dr.ssa Costanza Fedrigotti, nata a Riva il 01.02.1965, domiciliata per la carica a Riva del Garda, via Rosmini n. 5/b (codice fiscale – P.I. 02190130225) autorizzata alla stipula del presente Accordo di collaborazione in virtù della carica di Responsabile del Servizio Socio Assistenziale (di seguito, "**COMUNITA' A.G.E.L.**")

congiuntamente indicate anche come "Parti"

PREMESSO

che il **CROAS - TAA** e la **COMUNITA' A.G.E.L.** hanno interesse comune alla formazione continua degli assistenti sociali iscritti all'Albo professionale sez. A e sez. B dell'Ordine del Trentino-Alto Adige

VISTI

- il DPR 137/12 "Regolamento recante la riforma degli Ordini professionali", e in particolare l'art. 7 comma 2 e 5;
- il Regolamento per la Formazione Continua per gli assistenti sociali deliberato dal Consiglio nazionale e nella seduta dell'11 dicembre 2021 con delibera n. 219, in vigore dal 1° gennaio 2022;



- le Linee d'indirizzo, coordinamento ed attuazione per l'applicazione del Regolamento per la Formazione Continua degli Assistenti sociali pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia.

CONCORDANO NELLA SOTTOSCRIZIONE DEL PRESENTE ACCORDO DI COLLABORAZIONE

ART. 1 – PREMESSE

Le premesse fanno parte integrante del presente atto.

ART. 2 – FINALITÀ

Le finalità della presente Accordo di collaborazione sono quelle di rendere disponibili e utilizzare congiuntamente risorse e competenze esistenti presso la **COMUNITA' A.G.E.L.** e presso il **CROAS - TAA** per la co-progettazione e lo svolgimento in forma concertata di attività di formazione rivolta agli iscritti all'Albo professionale Sez. A e Sez. B degli Assistenti Sociali del Trentino-Alto Adige.

ART. 3 – OGGETTO DELL'ACCORDO DI COLLABORAZIONE

Formerà oggetto del presente Accordo di collaborazione la realizzazione di iniziative di interesse comune fra la **COMUNITA' A.G.E.L.** e il **CROAS - TAA** negli ambiti della deontologia professionale, dei mutamenti sociali e delle innovazioni nell'approccio teorico e metodologico caratterizzanti l'esercizio della professione.

ART. 4 – REFERENTI

Il ruolo di referente per il **CROAS - TAA** sarà affidato alla Presidente della Commissione consultiva per l'autorizzazione della formazione continua dr.ssa Gaia Pedron, mentre per la **COMUNITA' A.G.E.L.** alla Coordinatrice dr. Scharf Andrea.

ART. 5 – ATTIVITÀ DI FORMAZIONE

L'attività di formazione si svolgerà con proposte coerenti ai bisogni di formazione continua dei professionisti.

La **COMUNITA' A.G.E.L.** si impegna a presentare, per ciascun evento formativo organizzato, la richiesta per l'accREDITAMENTO dell'evento almeno 45 giorni prima della data di realizzazione.

Il CROAS-TAA valuterà l'esonero del pagamento dei diritti di segreteria previsti dal Regolamento in premessa citato, tenuto conto della percentuale dei posti riservati agli iscritti privi di occupazione o della riduzione dei costi a carico degli Assistenti sociali partecipanti.



La **COMUNITA' A.G.E.L.** si impegna a riportare, per ciascun evento realizzato, la dicitura *“Evento rientrante nell’ambito dell’Accordo di collaborazione sottoscritto con l’Ordine degli Assistenti sociali della Regione Trentino Alto Adige”*.

ART. 6 – DURATA E RECESSO

L’Accordo di collaborazione entrerà in vigore dalla data della sua sottoscrizione e avrà durata fino alla fine del triennio formativo 2023-2025. Entro sei mesi dalla scadenza (31 dicembre 2025) le Parti potranno concordare, mediante atto scritto, il rinnovo dell’Accordo di collaborazione per un ulteriore periodo di durata da definire in sede di rinnovo stesso.

È fatto in ogni caso salvo il diritto delle Parti di recedere dallo stesso, per qualsivoglia motivo e a proprio insindacabile giudizio, con un preavviso di almeno tre mesi, da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o e-mail certificata (PEC).

Ciascuna delle Parti si obbliga a portare comunque a conclusione l’attività precedentemente avviata. Qualsiasi modifica al presente Accordo di collaborazione dovrà essere concordata per iscritto fra le Parti ed entrerà in vigore fra le medesime solo dopo la relativa sottoscrizione da entrambe le Parti.

ART. 7 – RISERVATEZZA

Ciascuna delle Parti si impegna a garantire, per sé e per il proprio personale, la massima riservatezza riguardo alle informazioni sui dati, i metodi di analisi, le ricerche, ecc., di cui venga a conoscenza nell’ambito dello svolgimento delle attività di cui all’art. 2 e che vengano qualificate preventivamente per iscritto come confidenziali (cd. “Informazioni Riservate”).

In particolare, ciascuna delle Parti si impegna:

- a) a non utilizzare le Informazioni Riservate al di là di quanto necessario per adempiere al presente Accordo di collaborazione, e comunque a non comunicarle e/o divulgarle a terzi;
- b) ad adottare e mantenere adeguate misure di sicurezza e di protezione per salvaguardare la segretezza, confidenzialità e riservatezza delle Informazioni Riservate anche al fine di impedire l’accesso da parte di terzi non autorizzati.

Nel caso in cui la collaborazione oggetto del presente Accordo di collaborazione venisse per qualsiasi motivo interrotta, ciascuna delle Parti si impegna a restituire all’altra tutti i documenti e le copie dei documenti inclusi nelle Informazioni riservate ed ogni parere, rapporto, commento o analisi che contengano Informazioni Riservate. Le Parti si impegnano, altresì, a distruggere o cancellare

qualsiasi informazione relativa all’altra Parte registrata su computer o altro strumento da essa posseduto, custodito o controllato. L’impegno alla riservatezza di cui alle clausole che precedono



sarà per le Parti vincolante, sia durante l'esecuzione che al termine del presente Accordo di collaborazione per ulteriori 2 (due) anni.

ART. 8 – PROPRIETÀ INTELLETTUALE E PUBBLICAZIONI

Ciascuna delle Parti resta proprietaria delle conoscenze di cui dispone, sviluppate o acquisite indipendentemente dallo svolgimento delle attività di cui al presente Accordo di collaborazione. La proprietà intellettuale delle eventuali conoscenze derivanti dalle attività di cui all'art. 2 sarà ripartita tra le Parti sulla base dell'apporto fornito da ciascuna al loro conseguimento. I risultati delle attività svolte in esecuzione del presente Accordo di collaborazione potranno essere oggetto di pubblicazioni previo consenso scritto di entrambe le Parti e senza pregiudizio per eventuali interessi connessi alla tutela dei risultati stessi. Sono in ogni caso fatte salve eventuali diverse modalità da concordare negli accordi attuativi.

ART. 9 – RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa derivare dal presente Accordo di collaborazione. Nel caso in cui tale definizione amichevole non possa essere raggiunta, ogni eventuale vertenza che sorgesse fra le Parti relativamente alla validità, interpretazione o esecuzione dell'Accordo di collaborazione sarà di competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria del foro di Trento.

ART. 10 – RESPONSABILITÀ DELLE PARTI

Ciascuna delle Parti esonera e tiene indenne l'altra Parte da qualsiasi richiesta, pretesa o azione, diretta o indiretta che, a qualunque titolo, possa derivare dal proprio personale, dipendente o collaboratore, per eventi che possano accadere nel corso dell'esecuzione delle attività inerenti il presente Accordo di collaborazione. Ciascuna delle Parti si assume l'esclusiva responsabilità degli eventuali danni, diretti o indiretti, a qualunque titolo derivanti dalle proprie attività nell'ambito del presente Accordo di collaborazione. In ogni caso la responsabilità delle Parti è limitata ai soli casi di dolo e colpa grave.

ART. 11 – SPESE FINANZIARIE

Il presente Accordo di collaborazione non comporta oneri finanziari fra le Parti, fatto salvo l'imposta di bollo necessaria per la registrazione della stessa come da articolo 13.

ART. 12 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Le Parti riconoscono e convengono che ognuna agirà in qualità di titolare autonomo del trattamento e sarà responsabile di conformarsi agli obblighi imposti al titolare del trattamento



dalla normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali, tra cui il Regolamento (UE) 2016/679 (il “GDPR”) e il Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 “Codice sulla protezione dei dati personali” come novellato dal Decreto Legislativo n. 101 del 10 agosto 2018 (c.d. “Codice Privacy”) e sue successive modifiche e integrazioni (la “Normativa Privacy Applicabile”).

2. Ciascuna Parte riconosce ed accetta che i dati personali a essa relativi, ovvero i dati personali dei propri dipendenti e collaboratori, nonché, più in generale, i dati personali trattati nell’ambito delle attività previste dal presente accordo, saranno trattati dall’altra parte in qualità di titolare autonomo del trattamento per finalità strettamente funzionali all’instaurazione e all’esecuzione dell’accordo stesso, nonché per l’adempimento di obbligazioni di legge e in conformità con l’informativa che ognuna di esse renderà agli interessati ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del GDPR.

ART. 13 – REGISTRAZIONE

Il presente Accordo di collaborazione, redatto in duplice copia, è soggetto a registrazione solo in caso d’uso, a cura e a spese della parte richiedente.

L’imposta di bollo è a carico in eguale misura di entrambe le Parti.

Luogo e data

Luogo e data

**Ordine degli Assistenti Sociali
Regione Trentino-Alto Adige**

*La Presidente
Dr.ssa Angela Rosignoli*

**Comunità Alto Garda e Ledro
Servizio Socio Assistenziale**

*La Responsabile
dr.ssa Costanza Fedrigotti*

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 cod. civ., entrambe le Parti dichiarano che il presente contratto è stato specificamente e concordemente negoziato, nonché di avere preso in visione e conoscenza nonché di approvare specificatamente le previsioni di cui ai seguenti articoli: art. 6 (Durata e recesso), art. 7 (Riservatezza), art. 8 (Proprietà intellettuale e pubblicazioni), art. 9 (Risoluzione delle controversie), art. 10 (Responsabilità delle parti), art. 12 (Trattamento dei dati personali) e art. 13 (Registrazione).



Informativa Privacy

Accordo di collaborazione in tema di formazione

Nella presente informativa sono riportate le informazioni relative al trattamento dei dati personali raccolti per l'accordo di collaborazione in tema di Formazione con l'Ente o società interessata, secondo il vigente **Regolamento dell'Unione Europea n.2016/679** e il **D.Lgs 196/2003** così come modificato dal **D.Lgs 101/2018**.

Il **Titolare del trattamento** è il Consiglio Regionale dell'Ordine degli Assistenti Sociali del Trentino alto Adige, a cui l'interessato potrà rivolgersi per far valere i Suoi diritti all'indirizzo e-mail segreteria@ordineastaa.it o al numero 0461 237644.

Il **Responsabile della Protezione dei dati personali** (DPO) è il dott. Colonnello Francesco, contattabile all'indirizzo e-mail francesco.colonnello.rspp@gmail.com

Trattamento dei dati personali e particolari

Finalità - I dati personali comuni anagrafici verranno trattati per le finalità di stipula dell'accordo di collaborazione in tema di formazione ed ai conseguenti adempimenti degli obblighi amministrativi, legali e fiscali. Verranno richiesti i dati del legale rappresentante o del Presidente dell'Ente interessato alla collaborazione.

Il trattamento non prevede in alcun modo il trasferimento di dati in Paesi Terzi e la profilazione.

Modalità del trattamento – I dati saranno trattati in forma cartacea ed elettronica, con accesso consentito ai soli operatori autorizzati, precedentemente nominati Responsabili del Trattamento o Autorizzati al Trattamento. Tutti gli operatori che accedono ai dati informatizzati sono dotati di password personale; l'accesso ai dati è consentito solo per le finalità legate al ruolo dell'operatore e solo per lo stretto tempo necessario.

Tempo di conservazione dei dati - I dati personali dell'Interessato verranno conservati per tutto il periodo di durata dell'accordo e per i successivi 10 anni; al termine di tale periodo verranno cancellati dai nostri archivi cartacei ed elettronici.

Ambito di comunicazione e diffusione - I dati personali raccolti verranno comunicati a:

- a soggetti Autorizzati all'interno dell'Ordine
- a soggetti che possono accedere ai dati in forza a disposizioni di legge, di regolamento o di normativa comunitaria, nei limiti previsti da tali norme
- a soggetti nostri consulenti, nei limiti necessari per svolgere il loro incarico per conto dell'Ordine, previa nostra lettera di nomina che imponga il dovere di riservatezza e sicurezza nel trattamento dei dati

Diritti dell'interessato - L'interessato può richiedere in qualsiasi momento l'accesso ai propri dati personali, nonché la loro rettifica, integrazione, limitazione al trattamento e la loro cancellazione ove quest'ultima non contrasti con la normativa di riferimento; ha il diritto di presentare reclamo all'autorità di controllo in caso di illecito trattamento o di ritardo nella risposta del Titolare a una richiesta che rientri nei diritti dell'interessato.